

Repertorio N. 21861

Raccolta N. 10315

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"COOPERATIVA SOCIALE TERREMONDO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) addì 30 (trenta) del mese

di novembre in Torino nel mio studio in Corso Matteotti n.

29, alle ore diciassette e trenta minuti.

Avanti me, dottor STEFANO DE GIOVANNI, Notaio in Torino, i-

scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino

e Pinerolo,

**è personalmente comparso il signor:**

**MASTROCOLA Luca Enrico,**

nato a Torino (TO) il 21 gennaio 1972, domiciliato per la ca-

rica in Torino, Via Principe Tommaso n. 4,

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede

di ricevere il presente atto.

Il comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

di Amministrazione della

**"COOPERATIVA SOCIALE TERREMONDO SOCIETA' COOPERATIVA A**

**R.L.",**

con sede in Torino (TO), Via Principe Tommaso n. 4, con nume-

ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codi-

ce fiscale: 08681720010, - REA n. 993154

assume ai sensi di legge e di statuto e per designazione una-

nime degli intervenuti la presidenza dell'assemblea convoca-

ta in prima convocazione per questo giorno, luogo ed ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento Statuto art. 9 Requisiti dei soci e art. 21

Ristorni;

2. Trasferimento sede legale;

3. Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla fattami istanza do atto di quanto segue:

a) il comparente, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, dà atto di assumere la presidenza dell'assemblea validamente costituita a norma di legge;

b) che l'assemblea è stata regolarmente convocata tramite raccomandate a mano in data 13 novembre 2017;

c) sono presenti in proprio e per delega 17 (diciassette) soci su diciannove aventi diritto di voto e precisamente:

Altieri Federica,

Balliano Marica,

Cereda Paola, rappresentata per delega da Maniscalco Fabrizio,

D'Agostino Riccardo,

Durando Sergio, rappresentato per delega da Rodino Marcella,

Falsone Alessio,

Fossarello Luca, rappresentato per delega da Falsone Alessio,

	Gargano Paola,	
	Latorre Francesca,	
	Manai Massimiliano, rappresentato per delega da Maniscalco	
	Fabrizio,	
	Maniscalco Fabrizio,	
	Marcodini Guido,	
	Mastrocola Luca,	
	Muglioni Ingrid	
	Rodino Marcella,	
	Romeo Federica, rappresentata per delega da Mastrocola Luca,	
	Scotti Alessandra, rappresentata per delega da Gargano Paola;	
	- del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente	
	è presente il Vice Presidente Marica BALLIANO ed il Consi-	
	gliere Riccardo D'AGOSTINO, mentre hanno scusato la propria	
	assenza la consigliera Romeo Federica e Valeria Maria SAINA-	
	TO;	
	- la società non ha organo di controllo;	
	- tutti i presenti sono legittimati ad intervenire all'assem-	
	blea.	
	Il Presidente riconosce pertanto l'assemblea validamente co-	
	stituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del	
	giorno a norma di legge e di Statuto e, poiché tutti gli in-	
	tervenuti si riconoscono edotti dell'ordine del giorno che	
	accettano in discussione, dichiara aperta la seduta.	
	Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presi-	

	dente illustra le ragioni che rendono opportuno il trasferi-	
	mento di sede a la modifica dello Statuto sociale agli artt.	
	9 e 21.	
	In particolare, per quanto riguarda l'art. 9 suggerisce di	
	togliere qualsiasi limite al numero dei soci, eliminando il	
	primo capoverso dell'articolo stesso.	
	Circa l'art. 21 poi propone di integrarlo, prevedendo il rin-	
	vio in materia di ristorni all'apposito Regolamento oggi ap-	
	provato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	L'assemblea, preso atto della proposta del Presidente, dopo	
	breve discussione, all'unanimità dei voti, con votazione e-	
	spresa per alzata di mano	
	DELIBERA	
	1°	
	- di trasferire l'indirizzo della sede legale da Torino Via	
	Principe Tommaso n. 4 a Torino Corso Re Umberto n. 13 presso	
	lo Studio MAT SRL;	
	- di modificare gli articoli 9 e 21 dello Statuto sociale	
	nel seguente nuovo testo:	
	"TITOLO IV	
	Soci	
	Articolo 9 - Requisiti dei soci	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche a-	
	venti la capacità di agire ed in particolare coloro che ab-	
	biano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei	

settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.

Qualora la cooperativa abbia un numero di soci inferiore a nove, i medesimi dovranno essere esclusivamente persone fisiche.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

	Possono essere ammessi soci sovventori ai sensi dell'artico-	
	lo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n.59."	
	"Articolo 21 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leg-	
	gi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consi-	
	glio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trat-	
	tamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, così come	
	disciplinato nel Regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzio-	
	ne alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante	
	aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte	
	e versate, o mediante l'emissione di strumenti finanziari.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può opera-	
	re la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto	
	dagli amministratori."	
	Il comparente mi consegna per gli adempimenti di legge il te-	
	sto integrale dello statuto sociale aggiornato con le modifi-	
	che sopra approvate che, dispensatamene la lettura, si alle-	
	ga al presente atto sotto la lettera "A".	
	Più nulla essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la	
	parola la seduta è tolta alle ore diciassette e cinquanta mi-	
	nuti, ora coincidente con la sottoscrizione.	
	Richiesto io Notaio, ho ricevuto questo atto da me redatto e	
	scritto in parte da me Notaio ed in parte da persone di mia	

fiducia; atto che leggo al comparente che approvandolo e confermandolo meco Notaio lo sottoscrive.

Quale atto occupa due fogli per pagine intere sei e fin qui della presente settimana.

**LUCA MASTROCOLA**

**STEFANO DE GIOVANNI - Notaio**

Allegato " A " all'atto repertorio n. 21861

## STATUTO

"COOPERATIVA SOCIALE TERREMONDO COOPERATIVA A R.L."

### TITOLO I

#### Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa a responsabilità limitata, denominata: "COOPERATIVA SOCIALE TERREMONDO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."

La sede è fissata nel Comune di Torino.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero, nonché trasferire la sede legale all'interno del Comune sopra indicato.

Articolo 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), salvo proroga o anticipato scioglimento ai sensi e nei modi di legge.

### TITOLO II

#### Disciplina di riferimento

Articolo 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice

*Successo*

medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

#### **Articolo 4 - Normativa speciale**

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 3 aprile 2001 numero 142 riguardante la disciplina del socio lavoratore, e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 5 - Regime mutualistico**

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

### **TITOLO III**

#### **Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività**

#### **Articolo 6 - Scopo sociale**

Lo scopo mutualistico, senza alcuna finalità lucrativa, che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modifiche e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo, aderendo ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici, ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

#### **Articolo 7 - Oggetto sociale**

La Società Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza finalità speculative.

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo, aderendo ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici, ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-culturali ed educativi (comma 1,

*fu contenta col*

lettera a) articolo 1 della Legge numero 381/91).

Al fine di perseguire gli scopi sopra elencati la Cooperativa si propone di:

- promuovere studi, ricerche, stages, seminari, convegni, atti alla formazione di operatori che siano in qualche modo coinvolti negli obbiettivi di cui sopra;
- fornire servizi didattici al fine di favorire l'insegnamento, la socializzazione e l'integrazione dell'utenza nel tessuto sociale di provenienza e nell'ambito della zona ove è collocata la struttura o il servizio;
- intervenire direttamente sul territorio nelle realtà familiari e scolastiche con intenti di sostegno e di interventi terapeutici specifici;
- intervenire ove si prevedono appoggi in situazioni scolastiche; sostegno domiciliare a famiglie al cui interno siano in atto situazioni di disagio;
- intervenire con attività e servizi di assistenza.
- promuovere ed organizzare riunioni pubbliche con conferenze, dibattiti e testimonianze; organizzare incontri culturali, musicali, organizzare campeggi per la gioventù, realizzare centri di studio, organizzare centri di attività per le famiglie, pubblicare e diffondere libri, riviste e trattati, giornali, periodici, testi monotematici e materiale multimediale, nonché promuovere trasmissioni radio, rappresentazioni teatrali e televisive in genere e

tutto quanto può promuovere la cultura in genere;

- creare e gestire siti internet.

La Cooperativa potrà, tra l'altro:

- stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, aderire ad Organismi locali, nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi, associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento. In particolare la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle

*Luca Colonna*

vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto ai sensi dell'art. 12 della legge 127/1971, dell'art. 11 del D.Lgs. 385/1993 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3 marzo 1994.

La cooperativa si propone inoltre di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme di modifica ed integrazione.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

È tassativamente vietato l'esercizio delle attività riservate ai sensi della legge 1/91, legge 197/91 e D.Lgs. 385/93 nonché l'attività di sollecitazione del risparmio verso il pubblico.

#### **Articolo 8 - Esercizio dell'attività**

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001,



E, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Possono essere ammessi soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

#### **Articolo 10 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo

né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere e l'impegno a rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

#### Articolo 11 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di partecipazione al capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea



stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo 12 - Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

#### **Articolo 13 - Recesso**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Articolo 14 - Esclusione**

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

A large, stylized handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be 'Luca Ferraro'.

d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

#### **Articolo 15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione**

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

#### **Articolo 16 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed

eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

#### Articolo 17 - Morte del socio

In caso di morte di un socio, i suoi eredi hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti, o non intendano esercitare il diritto di

*Luca...*

subingresso, ad essi spetta il diritto al rimborso della quota effettivamente versata dal defunto ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16.

## TITOLO V

### Strumenti finanziari

#### Articolo 18

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

#### Titolo VI


**Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili**

#### **Articolo 19 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, del valore nominale non inferiore a euro 100,00 (cento virgola zero zero) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'Superficial'.

delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### **Articolo 20 - Esercizio sociale e bilancio**

Gli esercizi sociali hanno inizio il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

#### **Articolo 21 - Ristorni**


L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, così come disciplinato nel Regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

#### **Articolo 22 - Destinazione dell'utile**

A handwritten signature in black ink, written vertically, followed by a long vertical line extending downwards.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandone:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo 21;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

#### Articolo 23 - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria quota sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento della quota deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

#### TITOLO VII

##### Organi sociali

#### Articolo 24 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato.



## Sezione I - Assemblea

### Articolo 25 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Anche in mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano, in proprio o per delega, tutti i soci, e tutti gli Amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli Amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,

entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 20 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.


In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

#### **Articolo 26 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Luigi Perini", is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a long, thin vertical line.

al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la definizione della struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- 4) la modificazione dello statuto;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

#### **Articolo 27 - Costituzione dell'assemblea**

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per le modifiche dello statuto ovvero per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.


**Articolo 28 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sociale sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

**Articolo 29 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be "Giuseppe Rocca".

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

## SEZIONE II - Organo amministrativo

### Articolo 30 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo

organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione competono all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Articolo 31 - Consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, ai sindaci effettivi e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'Giuseppe Ricci'.

amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **Art. 32 - Rappresentanza legale**

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

### **SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile**

#### **Articolo 33 - Organo di controllo**

L'organo di controllo, se nominato, è costituito dai Sindaci ovvero da uno o più revisori contabili, nominati nel numero minimo previsto dalla legge.

I revisori sono eletti dall'assemblea, che ne determina la durata ed il compenso, fra gli iscritti all'apposito Albo tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia.

*Giuseppe Zoccar*

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, salvo diversa delibera dell'assemblea.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni di legge.

## TITOLO VIII

### Scioglimento e altre disposizioni

#### Articolo 34 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le

modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### **Articolo 35 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Articolo 36 - Clausola arbitrale**

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno rimesse al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Collegio dei Dottori Commercialisti di Torino.

L'arbitro giudicherà secondo diritto ed in via rituale, entro il termine di novanta giorni dalla sua nomina.



Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 et 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, numero 5.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

#### **Articolo 37 - Disposizioni finali**

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 19 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 20, 22 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 35 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Io sottoscritto Dott. STEFANO DE GIOVANNI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, dichiaro e certifico che la presente è copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

Torino, 21 dicembre 2017